



ART. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: << SARDEGNA SOCCORSO QUARTU >> assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

L'Associazione ha sede legale in via DE CRISTOFORIS N.46 nel comune di Quartu Sant'Elena.

L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria solo laddove avvenga all'interno dello stesso comune, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione potrà istituire sedi o sezioni secondarie.

La PEC dell'Associazione è info.sardegna soccorsoquartu@legalmail.it

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'associazione è apertita e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

ART. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "Organizzazione di Volontariato"

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "SARDEGNA SOCCORSO QUARTU Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata SARDEGNA SOCCORSO QUARTU- ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.

A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 3 – Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 5 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 6 - Finalità e Attività

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o degli Enti Associati, della seguente attività di interesse generale:

- 
- a) interventi e prestazioni sanitarie;
 - b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - c) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

in via secondaria e strumentale, l'associazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo o criteri e limiti prescritti secondo l'articolo 6, comma 1 CTS. L'organo amministrativo avrà il compito di documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui l'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella Nota Integrativa al Bilancio.

ART. 7- Ammissione

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

1. Ai fini dell' ammissione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'Ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo, delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda, il Consiglio Direttivo deve decidere secondo i criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento dell'istanza.

All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART. 8 - I Soci

I Soci dell'O.d.V. sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori, sono coloro che hanno fondato l'O.d.V.;
- b) Soci Ordinari, sono coloro che versano annualmente la quota di adesione prevista;
- c) Soci Volontari, sono coloro che versano annualmente la quota di adesione prevista e che prestano la propria opera gratuitamente;
- d) Soci Benefattori, sono sia persone fisiche o giuridiche che, con azioni e fatti disinteressati, mediante lasciti o donazioni, contribuiscono allo sviluppo dell'Associazione;

- ai Cad/Art
- e) soci Onorari, sono sia persone fisiche o giuridiche che, con la ricerca o apporti di carattere culturale, storico, sociale o scientifico, contribuiscono alla crescita dell'O.d.V.

ART. 9 - Diritti e doveri degli associati

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- a) partecipare all'attività dell'O.d.V. nei modi previsti dal presente Statuto;
- b) eleggere ed essere eletti alle cariche statutarie, salvo i limiti previsti per i minori;
- c) chiedere la convocazione, in sessione straordinaria, dell'Assemblea Generale dei Soci, nei termini previsti dallo Statuto;
- d) formulare proposte agli organi statutari, nell'ambito dei principi e delle finalità dell'O.d.V.;
- e) ricorrere, entro i termini di legge, contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale dei Soci.

I doveri dei Soci sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento da esso derivato e dei deliberati degli organi statutari;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'O.d.V.;
- c) sottoscrivere annualmente la quota di adesione, nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

I Soci aderenti non possono chiedere il rimborso delle quote di adesione versate, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

ART. 10 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

I Soci che prestano l'attività di volontariato in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà, concorrono alla realizzazione delle finalità dell'O.d.V., ai quali possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ai sensi delle vigenti norme fiscali.

ART. 11 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde, per:

- a) per decadenza, coloro i quali non siano più in possesso dei requisiti di ammissione o vengano a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 10;
- b) per esclusione, deliberata dal Consiglio di Direttivo, nei confronti del Socio il quale, non osservando le norme del presente Statuto o dei Regolamenti o dei deliberati degli organi statutari, commette gravi azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento ed alla civile convivenza;
- c) per radiazione, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci convocata in sessione straordinaria, nei confronti del Socio aderente il quale, commettendo gravi inadempimenti nei confronti del presente Statuto o del Regolamento o dei deliberati degli organi statutari, rende incompatibile il mantenimento del proprio rapporto con l'O.d.V.;
- d) per morosità, coloro che non rispettano la scadenza prevista per il versamento della quota annuale di adesione;
- e) per dimissioni, che dovranno comunque essere accolte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde inoltre per decesso.

Il Socio sottoposto a provvedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c) deve essere preventivamente convocato ed informato dell'avvio del procedimento.

Il Socio dichiarato decaduto, secondo i criteri previsti al comma 1, lettere a), b), c) e d), può proporre ricorso; in caso di accoglimento il Socio dovrà essere riammesso.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente dell'O.d.V., per inosservanza delle norme previste dallo Statuto, dai Regolamenti, dai deliberati degli organi statutari, può deliberare, a seconda della gravità del caso e comunque dopo aver sentito il Socio interessato, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) sospensione temporanea fino ad un massimo di mesi sei;
- d) sospensione temporanea oltre mesi sei; in tal caso l'Assemblea Generale dovrà adottare apposita deliberazione di conferma del provvedimento, nella prima seduta utile.

Il Socio aderente sottoposto a provvedimenti di cui all'articolo precedente ha diritto di ricorrere, entro trenta (30) giorni dalla notifica dello stesso, facendo pervenire scritti difensivi ed eventualmente chiedere di essere sentito dal Presidente o suo delegato per esporre le proprie ragioni, al fine di ottenere la revoca del provvedimento.

Il Presidente del Consiglio Direttivo sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondate le motivazioni del ricorrente, determina con proprio atto la revoca del provvedimento o, in caso contrario, dispone il rigetto del ricorso dandone comunicazione all'interessato.

Qualora la richiesta di revoca del provvedimento non sia accolta, il Socio ha diritto di chiedere la costituzione del Collegio arbitrale per dirimere la controversia.

Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri:

- a) un componente nominato dal Socio;
- b) un componente nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo;
- c) un componente nominato di comune accordo tra i primi due.

Il Collegio arbitrale è presieduto dal componente nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Collegio arbitrale decide a maggioranza individuando le eventuali responsabilità in relazione ai fatti contestati e, se ritiene fondate le motivazioni del Socio, ingiunge al Presidente del Consiglio Direttivo la revoca del provvedimento disciplinare adottato.

ART. 12- Gli organi sociali

1. sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;

tutte le cariche sociali sono gratuite.

2. l'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 13 - L'assemblea

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione in regola con la quota di adesione annuale entro la data di svolgimento della stessa, ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o digitale, WhatsApp, Sociale media o qualunque mezzo di comunicazione scritto, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

Contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale.

La convocazione degli organi statutari, in armonia con i principi di trasparenza, deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta (30) giorni dalla convocazione.

I voti sono a scrutinio segreto, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.14 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea deve:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro

Cagliari

confronti, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 16 - Assemblea straordinaria

è compito dell'assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 17 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È l'organo di gestione politica - amministrativa dell'O.d.V. e svolge la funzione di coordinamento della stessa.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da 3 a cinque membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) eleggere tra i propri membri il Presidente;
- b) eleggere tra i propri membri il Vice Presidente;
- c) nominare il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario;
- d) nominare il Cassiere ed eventualmente un Presidente Onorario;
- e) attribuire eventualmente deleghe di settore;
- f) applicare le decisioni dell'Assemblea Generale;
- g) approvare la proposta del Bilancio Preventivo, del Consuntivo e del programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- h) approvare il piano di tesseramento annuale;
- i) verificare l'effettivo funzionamento delle eventuali strutture periferiche dell'O.d.V..

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo raccomandata o mediante mezzo telematico (fax, e-mail o pec) da recapitarsi ai membri almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario; contestualmente dovrà avvenire la pubblicazione della convocazione da affiggersi all'albo della sede legale.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti.

In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dalla qualità di socio di membri del Consiglio Direttivo, essi devono essere sostituiti con i primi dei non eletti. Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Consiglio. In caso di decadenza contemporanea per qualsiasi motivo di un numero di consiglieri superiore alla metà, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Generale per indire nuove elezioni.

ART. 18 - Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, ne esercita il coordinamento politico, sottoscrive atti e convenzioni per il perseguimento degli scopi statutari e può stare altresì in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali della stessa.

Il Presidente dell'O.d.V. presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale, ne convoca le sedute, su mandato del Consiglio Direttivo, e ne predispone l'ordine del giorno.

Il Presidente con propria ordinanza, per gravi ed urgenti motivi, ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; dovrà in ogni caso riferirne al Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, che dovrà deliberare la conferma del provvedimento, pena la decadenza dello stesso.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nei suoi compiti e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporanei o su delega motivata assumendone temporaneamente le funzioni.

Il Segretario dell'O.d.V. è nominato dal Consiglio Direttivo, dovrà essere in possesso di adeguate professionalità ed ha il compito di:

- a) inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- b) redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale;
- c) curare la corrispondenza e tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- d) curare la tenuta e l'aggiornamento del libro Soci e del registro dei Volontari;
- e) conservare agli atti i verbali delle sedute del Revisore dei conti.

In caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario le funzioni saranno svolte dal Vice Segretario.

Il Cassiere dell'O.d.V. è nominato dal Consiglio Direttivo, ferme restando le prerogative del Presidente, è responsabile della gestione finanziaria dell'O.d.V., della tenuta dei registri contabili, della registrazione delle scritture e della predisposizione delle bozze del Bilancio Preventivo e Consuntivo da sottoporre inizialmente all'approvazione del Consiglio Direttivo ed in seguito all'Assemblea Generale per l'adozione nei termini previsti dal presente Statuto.

Il Cassiere provvede al pagamento delle spese, all'incasso delle entrate e gestisce la tenuta dei conti correnti e della cassa, provvede altresì ai rimborsi delle spese anticipate dai Soci o dai componenti del Consiglio Direttivo e regolarmente documentate secondo le vigenti norme fiscali.

ART. 19 - Organo di Revisione legale dei conti

l'organo di revisione legale dei conti, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'assemblea, non necessariamente fra gli associati.

Il componente dell'organo di revisione, deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica circa 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione, redige il verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.



Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione legale dei conti decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obbiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

ART. 20 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) quote di adesione degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - I beni

Il patrimonio dell'O.d.V. che non può essere mai ripartito fra i Soci, è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) titoli pubblici e privati;
- c) donazioni o lasciti testamentari, purché accettati dal Consiglio Direttivo

ART. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo devono essere approvati entro il mese di aprile di ogni anno.

La gestione finanziaria dell'O.d.V. si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità fermo restando l'esatto e tempestivo assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia finanziaria.

L'O.d.V. deve impiegare l'eventuale avanzo di amministrazione per la realizzazione delle finalità statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'O.d.V., salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'O.d.V. può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa.

E' garantito a chiunque il diritto di accesso ai documenti amministrativi al fine di assicurarne la trasparenza dell'amministrazione e favorirne lo svolgimento imparziale.

ART. 24- Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 -- Convenzioni

Il Consiglio Direttivo può deliberare di aderire ad altre organizzazioni di cui condivide le finalità, stipulare convenzioni, accordi di cooperazione con enti, associazioni od organizzazioni, tranne quelli di fusione o incorporazione che devono essere deliberati dall'Assemblea Generale convocata in sessione straordinaria.

ART. 26 - Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29 - Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30 - Sezioni decentrate

Le Sezioni decentrate e o distaccamenti, costituite ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto, costituiscono parte integrante dell'O.d.V. e sono soggette al presente Statuto, al Regolamento Generale ed agli eventuali Regolamenti di gestione. I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento delle Sezioni decentrate vengono assegnati con deliberazione del Consiglio Direttivo, accogliendo eventuali indicazioni espresse dal donatore; le Sezioni e o i distaccamenti, non possono avere patrimonio proprio.

ART. 31 - Scioglimento dell'O.d.V.

Lo scioglimento dell'O.d.V. può essere deliberato, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto, solo da un'Assemblea Generale appositamente convocata, in sessione straordinaria; in tal caso il patrimonio dell'O.d.V., dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti del Terzo Settore, aventi finalità analoghe e comunque, secondo le modalità stabilite dal art. 9 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

ART. 32- Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33- Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal CTS e, in via residuale, quanto previsto dal codice civile. Con il regolamento generale viene disciplinata l'attuazione del presente Statuto. L'O.d.V. è altresì disciplinata da apposito Regolamento Generale che dovrà essere approvato secondo le norme statutarie, al fine di avere una migliore gestione di specifici rapporti associativi o attività.



Copie del presente Statuto e del Regolamento Generale dovranno essere esposte, in via permanente, all'Albo della sede dell'O.d.V., a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

In QUARTU SANT'ELENA II 04/05/2025

IL PRESIDENTE

PARETTA GIANMARCO

IL SEGRETARIO

PARETTA LUCA